

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

53/2008

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Contributi Lsu – La precisazione della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali	2
Le spese per assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile, ai sensi dell'articolo 2, commi 594 e 595, della legge n.244 del 2007 (finanziaria 2008) – Il parere della Corte dei conti	3
Le disposizioni concernenti i Comuni con meno di 5.000 abitanti, contenute nel Progetto di legge 1441-bis approvato dalla Camera	4
Imposta di bollo su atti e documenti relativi al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche – La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.366/E del 3 ottobre 2008 – non è dovuta	6
Risolta la questione dei trasferimenti compensantivi dei mancati introiti ICI e proroga al 31/12/2008 del termine per il rispetto delle disposizioni in materia di adesione ad una unica forma associativa art.2 comma 28, Legge 244/2007	7
Stabilizzazione dei lavoratori precari della P.A. – Proroga termini al 1 luglio 2009 – Ulteriore emendamento del Governo al DDL 1441-quater	8

Contributi Lsu – La precisazione della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali

L'art.1 comma 1156, lettera f) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, disponeva che i comuni con meno di 5.000 abitanti potevano procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità, prevedendo inoltre l'erogazione di un incentivo economico per gli Enti che avessero provveduto ad effettuare dette assunzioni.

Per la precisione la norma prevedeva i seguenti requisiti per l'accesso a tali assunzioni:

- 1) popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- 2) vuoti nelle dotazioni organiche relativamente alle categorie A, B1 e B2;
- 3) ascrivibilità degli LSU da assumere alla categoria individuata dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000.

Successivamente, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota n. 14/0007871 del 19 luglio 2007, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'assunzione di lavoratori socialmente utili presso i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e precisamente:

1. per poter beneficiare del contributo previsto, le assunzioni devono essere a tempo indeterminato;
2. si riconosce, a favore dei comuni che procedono alle assunzioni di LSU, l'intero contributo di cui alla precedente lett. a), pari ad € 9.296,22 annui, per ogni lavoratore assunto, senza dettare criteri ai fini della determinazione dello stesso per le ipotesi di assunzioni a tempo parziale o a tempo pieno. Conseguentemente, anche in considerazione dei limiti di spesa imposti ai comuni dalla medesima legge n. 296/2006, il contributo sarà riconosciuto per intero, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva, nelle ipotesi di contratto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale, purché siano assunzioni a tempo indeterminato.

Con la circolare del 17 ottobre 2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale forniva ulteriori chiarimenti in relazione all'assunzione di LSU e fissava al 31/12/2007 il termine per presentare le richieste di contributo.

Il 25 settembre 2008, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha in fine pubblicato un ulteriore avviso nel quale si comunica che, fermo restando che il contributo per l'annualità del 2008 è erogato a seguito della positiva conclusione dell'istruttoria sulla documentazione già trasmessa, non devono pervenire domande per l'erogazione del contributo per il 2009, se non nel termine stabilito e precisamente tra il primo gennaio e il 30 settembre 2009 (ai fini dell'erogazione del contributo per il 2009) e nel medesimo periodo, per ciascuno degli anni successivi.

Le spese per assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile, ai sensi dell'articolo 2, commi 594 e 595, della legge n.244 del 2007 (finanziaria 2008) – Il parere della Corte dei conti

La legge finanziaria per il 2008, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento della PA, ha introdotto l'obbligo dell'adozione di appositi piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali degli Enti.

La norma inoltre prevede che, a consuntivo, le amministrazioni sono tenute a trasmettere una relazione agli organi di controllo interno e alla Sezione regionale della Corte dei conti competente (art. 2, comma 597).

Tra gli obiettivi della riduzione dei costi vi è anche quello legato all'impiego delle apparecchiature di telefonia mobile.

In sostanza l'Ente deve circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile "ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze".

Alla luce di detta normativa, la Corte dei Conti così si esprime :

"... ciascun ente, ferma restando la facoltà di prevedere, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, una disciplina dettagliata per regolare l'assegnazione delle apparecchiature di telefonia mobile, è chiamato ad adottare piani triennali diretti a razionalizzare l'utilizzo di tali apparecchiature, con l'obiettivo finale di contenere le proprie spese di funzionamento delle strutture.

Pertanto, in primo luogo si osserva che le misure di razionalizzazione da adottarsi devono tenere conto di tale obiettivo finale, prendendo in considerazione i costi complessivi, tanto diretti quanto indiretti, connessi a ciascuna iniziativa, e raffrontandoli con i vantaggi, in termini di risparmio di spesa, dalla stessa derivanti.

Per la verifica dell'adeguatezza dei piani adottati rispetto a questo obiettivo, la finanziaria richiama la presenza di forme di controllo sia interne che esterne (cfr. art. 2, comma 596 sopra citato).

Con particolare riferimento alla telefonia mobile, vengono stabiliti dei criteri ben precisi cui le misure di razionalizzazione devono adeguarsi. Si prescrive infatti la limitazione dell'assegnazione di telefoni cellulari ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, con la conseguente limitazione dell'uso dell'apparecchiatura al solo periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedano l'uso.

Il legislatore sembra prescindere dalla circostanza della formale istituzione, presso gli enti interessati, di appositi servizi di pronta reperibilità, ma lega strettamente, tanto l'assegnazione dell'apparecchiatura, quanto il suo uso in concreto, alla sostanziale necessità di assicurare una pronta e costante reperibilità per esigenze di servizio.

Pertanto nell'attuazione delle suddette previsioni, le misure da adottare devono essere valutate in ragione dell'organizzazione e dell'attività gestionale di ciascun Ente, avendo comunque sempre presente l'obiettivo finale, ovvero il contenimento delle spese di funzionamento delle strutture."

Le disposizioni concernenti i Comuni con meno di 5.000 abitanti, contenute nel Progetto di legge 1441-bis approvato dalla Camera

Il 2 ottobre 2008 la Camera ha approvato e conseguentemente trasmesso al Senato, il Progetto di legge: 1441-bis "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Tra le norme di interesse per gli Enti Locali, segnaliamo le disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (articolo 30 pdl 1441 -bis):

Comma 1 e 2:

Si prevede l'abrogazione dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e l'abolizione, a partire dal 1° gennaio 2009 dell'indennità annua di residenza, prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie in favore dei farmacisti rurali (località con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti).

Comma 3:

Vengono previste modifiche al TUEL 267/2000 finalizzate a semplificare l'ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni. In particolare si prevede:

1. abolizione dell'obbligo della redazione della relazione previsionale e programmatica e di tutti gli altri allegati al bilancio di previsione attualmente obbligatori: rendiconto, deliberazione sulla verifica della quantità e qualità delle aree, programma triennale LLPP, deliberazioni concernenti le aliquote, tabelle dei parametri;
2. abolizione dell'obbligo di predisporre, unitamente al bilancio di previsione annuale, il bilancio triennale;
3. abolizione dell'obbligo di attivazione del controllo di gestione;
4. abolizione del conto economico;
5. non applicazione delle disposizioni relative al conto della gestione degli agenti contabili interni;

Comma 4 e 5:

Entro marzo 2009 sarà emanato specifico regolamento in sostituzione degli obblighi cui gli Enti non saranno più soggetti.

Il regolamento conterrà modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 TUEL 267.

Comma 6:

L'art. 30 del progetto di legge si occupa anche della figura e del ruolo del Segretario Comunale.

Viene previsto infatti che entro il primo semestre 2008 sarà adottato un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con le seguenti previsioni:

6. Istituzione di Segreteria Comunali unificate composte da Comuni con almeno 15.000 abitanti;
7. riordino dei compiti e delle funzioni ed ampliamento delle responsabilità del segretario comunale della sede unificata;
8. attribuzione al segretario comunale della sede unificata di funzioni di controllo interno, gestione e legittimità sugli atti.

Per completezza si riporta di seguito il testo dell'articolato:

Progetto di legge: 1441-bis

ART. 30. (Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

1. L'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, è abrogato.
2. La corresponsione dell'indennità annua di residenza, prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, riconosciuta in favore dei farmacisti rurali dagli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, come modificata dal comma 1 del presente articolo, è abolita a decorrere dal 1 gennaio 2009.
3. Al fine di semplificare l'ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 151, comma 2, dopo le parole: « Il bilancio » sono inserite le seguenti: « degli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti »;
 - b) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: « enti locali » sono inserite le seguenti: « con popolazione superiore a 5.000 abitanti »;
 - c) all'articolo 170, comma 8, dopo le parole: « per tutti gli enti » sono inserite le seguenti: « con popolazione superiore a 5.000 abitanti »;
 - d) all'articolo 171, comma 1, dopo le parole: « enti locali » sono inserite le seguenti: « con popolazione superiore a 5.000 abitanti »;
 - e) all'articolo 172, comma 1, lettera d), dopo le parole: « di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 » sono aggiunte le seguenti: « , per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti »;
 - f) all'articolo 197, comma 1, dopo le parole: « dei comuni » sono inserite le seguenti: « con popolazione superiore a 5.000 abitanti »;
 - g) all'articolo 229, comma 2, dopo le parole: « è redatto » sono inserite le seguenti: « dagli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti »;
 - h) all'articolo 233, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ».
4. Nel regolamento di cui al comma 5 sono individuati gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti;

Imposta di bollo su atti e documenti relativi al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche – La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.366/E del 3 ottobre 2008 – non è dovuta

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione in epigrafe risponde ad un quesito avanzato da un Ente Locale in merito alle seguenti questioni legate al rilascio, previo pagamento del relativo canone, delle autorizzazioni per l’occupazione temporanea del suolo pubblico:

- 1) l’utente, nel corrispondere il canone di occupazione suolo pubblico, tramite bollettino di conto corrente postale, è anche tenuto a versare l’imposta di bollo pari ad euro 1,81 qualora l’importo sia superiore ad euro 77,47 ? ;

Risposta dell’Agenzia :

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro 1,81 per ogni esemplare, le «... ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria».

La nota 2 dell’articolo 13 in esame stabilisce che «L’imposta non è dovuta: quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47) ...».

In deroga a quanto previsto dall’art. 13 comma 1 della Tariffa, Parte I, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, l’articolo 7 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972 -esclude dal pagamento dell’imposta le «... ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti ed accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste italiane SPA non soggetti all’imposta di bollo sostitutiva di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto...».

La ricevuta del pagamento avvenuto tramite Poste italiane SPA rientra, ai fini dell’imposta di bollo, nella previsione esentativa di cui all’articolo 7 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che il versamento del canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico (COSAP), tramite bollettino di conto corrente postale, non è assoggettato ad imposta di bollo.

- 2) l’eventuale ricorso amministrativo diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento ingiuntivo di recupero del canone non pagato è soggetto all’imposta di bollo;

Risposta dell’Agenzia:

L’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che lo 23 - che gli atti del processo (in materia di giudizio di opposizione contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dall’autorità amministrativa) e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Pertanto, anche in questo caso vi è l’esclusione dal regime impositivo del bollo degli scritti e memorie difensive prodotti dagli interessati e volti ad ottenere l’annullamento del provvedimento ingiuntivo di pagamento.

3) l'atto di opposizione all'ordinanza ingiunzione comunale di pagamento, presentato all'autorità giudiziaria competente, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 5, quarto capoverso, della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972 ?

Risposta dell'Agenzia:

Per le stesse motivazioni di cui al precedente punto, l'atto di opposizione all'ordinanza ingiunzione del comune non è assoggettabile all'imposta di bollo.

L'Agenzia delle Entrate conclude ricordando che l'introduzione del contributo unificato - disciplinato dal Testo unico in materia di spese di giustizia, approvato con DPR 30 maggio 2002, n. 115 - ha sostituito l'imposta di bollo per gli atti ed i provvedimenti giudiziari per ciascun grado di giudizio. L'imposta di bollo, di conseguenza, ha acquisito natura residuale in materia di atti giudiziari, rimanendo generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 13 novembre 2006, n. 130) che rientra nella competenza gestionale del Ministero della Giustizia (v. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 4 ottobre 2002, n. 319).

Risolta la questione dei trasferimenti compensativi dei mancati introiti ICI e proroga al 31/12/2008 del termine per il rispetto delle disposizioni in materia di adesione ad una unica forma associativa art.2 comma 28, Legge 244/2007

Dal sito del Ministero dell'Interno: comunicato stampa del 3 ottobre 2008:

ICI:

" La complessa problematica dei trasferimenti statali ai Comuni compensativi dei mancati introiti Ici ha trovato soluzione grazie al Decreto Legge approvato quest'oggi (3 ottobre 2008) dal Consiglio dei Ministri (D.L. DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA E IN MATERIA DI REGOLAZIONI CONTABILI CON LE AUTONOMIE LOCALI), in materia di Ici ex rurali, dopo aver coperto la differenza di gettito 2007, il Governo ha assicurato la copertura del 2008, consentendo ai Comuni un accertamento convenzionale, che diventerà cassa nel 2009. Per quanto riguarda i trasferimenti statali per la copertura del minore introito comunale Ici prima casaè stato invece integrato lo stanziamento sul bilancio dello Stato, destinando altri 260 milioni a favore dei Comuni"

FORME ASSOCIATIVE:

Il decreto legge approvato il 3 ottobre inoltre dispone la proroga al 31.12.2008 della scadenza (originariamente prevista per il 01.04.2008, poi prorogata al 30.09.2008 con il decreto milleproroghe) di cui art. 2 comma 28 Legge 244/2007 in tema di consorzi, unioni di comuni, gestione associata di funzioni.

La citata norma della Finanziaria 2008 prevede che ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli artt. 31, 32 e 33 del TUEL 267

Sono fatti salvi:

- le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione rifiuti;
- i consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.

Stabilizzazione dei lavoratori precari della P.A. – Proroga termini al 1 luglio 2009 – Ulteriore emendamento del Governo al DDL 1441-quater

Progetto di legge: 1441-quater (Fase iter Camera: 1^ lettura)

"Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" (articoli 23, 24, 32, da 37 a 39, da 65 a 67 del disegno di legge 1441, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 5 agosto 2008) (1441-quater). L'emendamento in esame sul riordino della disciplina in materia di stabilizzazioni, sposta al 1° luglio 2009 il termine per le procedure di stabilizzazione. Per tutto l'anno 2008 e proseguendo fino al 30 giugno 2009, le amministrazioni che deliberano una programmazione triennale del fabbisogno di personale, coerente con le dotazioni organiche, possono avviare le assunzioni, anche mediante procedure di stabilizzazione, autonomamente o previa autorizzazione.

Fino al 30 giugno 2009, dunque, non c'è alcun impedimento legislativo e amministrativo che impedisca all'ente di procedere alle assunzioni di personale precario in possesso dei requisiti.

Di seguito il testo dell'Emendamento presentato dal Governo:

Art. 37-bis. (Disposizioni in materia di stabilizzazione).

A decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogati l'articolo 1, commi 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 3, commi 90, 92, 94, 95, 96, e 97 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

A decorrere dal 1° luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il divieto di cui al presente comma si applica, con la medesima decorrenza, anche ai contratti prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tali contratti sono risolti alla data, di scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, il 30 giugno 2009.

Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 e per il personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni pubbliche nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001,

possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 3 nonché in ragione dell'attività lavorativa prestata presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

Per il triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 3 maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie potranno avere efficacia non oltre il 31 dicembre 2011.

Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi del presente articolo e delle norme in materia di organici contenute nel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime delle assunzioni e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale.

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge assunto con contratti a tempo determinato ed avente i requisiti di cui al comma 3. Le amministrazioni indicano per ciascuna unità di personale la qualifica posseduta, la data di inizio del relativo rapporto, specificando la data delle eventuali proroghe e rinnovi, le modalità delle procedure concorsuali svolte, nonché l'esigenza di proseguire il rapporto di lavoro. Le stesse amministrazioni comunicano altresì il numero delle graduatorie ancora vigenti con le relative qualifiche indicando la data di approvazione delle stesse e il numero dei vincitori eventualmente ancora da assumere.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali le amministrazioni possono proseguire, anche in deroga al comma 2 e comunque non oltre l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 3, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale di cui al comma 7, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano per il personale di cui al comma 5.

Bergamo, 7 ottobre 2008

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord